

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. COM
(2012) 526 definitivo E COM (2012) 527 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 94)**

La 14^a Commissione permanente, esaminati atti COM(2012) 526 e COM(2012) 527,

considerato che essi intervengono a modificare l'articolo 14 e l'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 15 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 13 della decisione 2007/435/CE del Consiglio e l'articolo 16 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tasso di cofinanziamento dell'Unione applicabile ai programmi del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e ai programmi del Fondo per le frontiere esterne ai fini di una maggiorazione di tale tasso di 20 punti percentuali per gli Stati membri interessati, purché questi beneficino di un meccanismo di sostegno;

tenuto conto che le modifiche normative finora proposte dalla Commissione europea con l'intento di contrastare la crisi finanziaria e le relative conseguenze socioeconomiche hanno riguardato l'innalzamento di dieci punti percentuali dell'importo degli attuali massimali del contributo dell'Unione erogato mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale relativamente al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per la pesca, nonché l'incremento del tasso di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale fino al 95 % per le regioni ammesse nell'ambito dell'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % per le altre regioni;

considerato che le proposte in esame non hanno alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno in quanto non sono previste modifiche agli importi massimi del finanziamento dei Fondi stabiliti nei programmi annuali per il periodo di programmazione 2007-2013;

tenuto conto, infine, che l'Ungheria, la Romania, la Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda hanno già chiesto un sostegno finanziario nell'ambito dei vari meccanismi di sostegno concordando con la Commissione europea un programma di aggiustamento macroeconomico e che il

programma per l'Ungheria è scaduto nel 2010 e quello per la Lettonia all'inizio del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nelle decisioni che le proposte in oggetto intendono modificare: la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto la Commissione europea propone di fornire un maggiore sostegno ad alcuni Stati membri tramite un meccanismo temporaneo istituito a livello dell'Unione europea;

le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto il sostegno dei Fondi verrà accresciuto solo verso quegli Stati membri che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), o che ricevono, per gli stessi motivi, assistenza finanziaria dal fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o dal meccanismo europeo di stabilità (ESM), o che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

Nel merito, si sottolinea come le modifiche proposte consentano, per agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione europea nel settore della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne e incrementarne la disponibilità per gli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi annuali nel quadro dei Fondi, l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014-2020, con la previsione quindi che i programmi annuali in corso vengano rivisti in funzione dei cambiamenti derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato.

Si esprime quindi apprezzamento per la volontà della Commissione europea di rendere disponibili risorse aggiuntive che possano agevolare il proseguimento dell'attuazione dei programmi adottati nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», aumentando la capacità di assorbire i Fondi dell'Unione anche per quegli Stati membri costretti a riduzioni di bilancio per il perdurare della crisi economica e finanziaria.